



*Prevenzione Incendi
Servizio di Prevenzione e Protezione
Coordinamento per la Sicurezza
Forniture Antincendio*

MANUALE DI INFORMAZIONE e FORMAZIONE

D.lgs 81/08

Il Decreto Legislativo 81

9 aprile 2008, n. 81 (Gazzetta Ufficiale 30/04/2008, n. 101)

LIMITI DEL D.lgs 626

Nuovi Decreti e Leggi

Il D.lgs. 626 del 1994 fin dal secondo anno della sua approvazione è stato oggetto di profonde modifiche e aggiustamenti, spesso di non corretta applicazione rispetto le delle Direttive Europee da cui trae le proprie origini; in itinere rispetto la sua graduale entrata in vigore sul territorio Nazionale, altre Direttive Europee sono state approvate con altri Decreti Legislativi.

Allo stesso tempo, nonostante le sensibili novità introdotte, restavano in vigore tutte le precedenti Leggi e Decreti sulla Sicurezza emanati dagli anni '50 in poi; le difficoltà di applicazione risultarono pertanto oggettivamente complesse e di difficile accettazione quali *nuove norme sulla sicurezza*.



SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 maggio 2005 SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85001

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

12-5-2005 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 109

Ministero delle attività produttive:

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Faro S.a.s. in Arceto di Scandiano Pag. 44

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Faro S.a.s. in Arceto di Scandiano

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 20 aprile 2005 il seguente organismo:

Faro S.a.s. via Partitoria, 16/A - Arceto di Scandiano (RE).
Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.
Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A04651

TESTO UNICO

Questo decreto ha coordinato, riordinato e riformato le principali norme previgenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Nei fatti si tratta di un vero e proprio **“Codice della salute e della sicurezza sul lavoro”**

- **Data emanazione 9 Aprile 2008**
- **Data pubblicazione 30 Aprile 2008**
- **Entrata in vigore 15 Maggio 2009**



306 Articoli

13 Titoli

51 Allegati

Titolo	Articoli	Argomento	Allegati
I	da 1 a 61	Principi comuni	da I a III
II	da 62 a 68	Luoghi di lavoro	IV
III	da 69 a 87	Attrezzature di lavoro e DPI	da V a IX
IV	da 88 a 160	Cantieri temporanei o mobili	da X a XXIII
V	da 161 a 166	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	da XXIV a XXXII
VI	da 167 a 171	Movimentazione Manuale dei Carichi	XXXIII
VII	da 172 a 179	Attrezzature munite di videoterminali	XXXIV
VIII	da 180 a 220	Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m., radiazioni ottiche artificiali)	da XXXV a XXXVII
IX	da 221 a 265	Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto)	da XXXVIII a XLIII
X	da 266 a 286	Agenti biologici	da XLIV a XLVIII
XI	da 287 a 297	Atmosfere esplosive	da XLIX a LI
XII	da 298 a 303	Capi finali e disposizioni sanzionatorie	
XIII	da 304 a 306	Norme transitorie e finali	

Cosa cambia con il Testo Unico

Gli aspetti fondamentali

+ CAMPO DI APPLICAZIONE

- Tutti i lavoratori senza alcuna distinzione di contratto di lavoro

+ VIGILANZA E SANZIONI

- Sospensione dell'attività.
- Inasprimento delle sanzioni estese a tutti i soggetti della sicurezza

+ FORMAZIONE

- Obbligatoria per tutti i soggetti
- informazione
- formazione
- addestramento
- aggiornamento continuo

RAPPRESENTANTE LAVORATORI

- Rafforzamento delle prerogative dei R.L.S.
 - aziendale
 - territoriale
 - di sito
- Aggiornamento e formazione

GESTIONE

- Responsabilità dei soggetti
- Responsabilità delle aziende
- Obblighi giuridici
- Documentazione obbligatoria

ORGANIZZAZIONE

- Sistema di controllo e di verifica
- Sistemi di registrazione
- Articolazione delle funzioni e delle competenze


MODELLI

- Linee Guida UNI-INAIL (SGSL)
- OHSAS 18001:2007

Il D.lgs. 81/08 prevede che la Sicurezza sul Lavoro sia gestita attraverso il **Modello Organizzativo** e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza applicando i riferimenti riportati nell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 per prevenire i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Le misure generali di tutela

(Art. 15 del D.lgs. 81/08)



Le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori rappresentano la concreta applicazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione.

Nell'elenco dei principi e delle misure si applica anche il principio della massima sicurezza tecnicamente fattibile ricavabile dall'art. 2087 del Codice Civile.

In conclusione

La centralità del sistema si basa sull'attività della valutazione dei rischi nell'ambito del sistema di gestione della prevenzione.

Valutare i rischi – obbligo non delegabile da parte del datore di lavoro – consiste nell'attribuire valore, peso, misura di sicurezza attraverso un'analisi tecnica, scientifica ed organizzativa.

“La fallibilità è una caratteristica dell'essere umano.


**Noi non possiamo cambiare l'essere umano,
ma possiamo cambiare le condizioni
in cui gli esseri umani operano”**

(James Reason, 2003)


ORGANIZZAZIONE SICUREZZA



DATORE DI LAVORO



DIRIGENTI



PREPOSTI



**RESPONSABILE
SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE**



ADDETTI AL S.P.P.



MEDICO COMPETENTE



SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO



**SQUADRA INCARICATA DELLA
PREVENZIONE INCENDI**



**SQUADRA INCARICATA DELLA
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI**



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI



LAVORATORI

**Le figure coinvolte
nella
Sicurezza in Azienda**

Datore di lavoro - soggetto titolare del rapporto di lavoro che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la Responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs 81/08 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

Dirigente - persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali delegati dal Datore di Lavoro e adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive aziendali e organizza l'attività lavorativa vigilando sulla corretta applicazione delle procedure.

Preposto - persona designata dal Datore di Lavoro che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'attuazione delle direttive controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori direttamente gestiti e/o terzi incaricati ed esercita un funzionale potere di gestione, controllo e verifica procedurale, anche in caso di sopraggiunta emergenza.

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - persona designata dal Datore di Lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs 81/08, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi, normalmente presente nel sito lavorativo per attività dirette o in affiancamento a terzi incaricati, cui è affidato il compito attivo e partecipativo nei casi di sopraggiunta emergenza.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - persona eletta o designata quale rappresentante dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Medico Competente - medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.lgs 81/08, nominato dal Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e collabora alla valutazione dei rischi.

Lavoratore - persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Adempimenti

Adempimenti Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro, oltre agli obblighi istituzionali connessi alla Valutazione di tutti i Rischi con la conseguente redazione documentale ed alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, provvede a:

- ❖ nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- ❖ designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- ❖ affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza;
- ❖ fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

- ❖ prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ❖ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- ❖ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e/o la zona pericolosa;
- ❖ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/08.;
- ❖ consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all'art.50;
- ❖ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo le disposizioni di cui all' articolo 43 del D.lgs. 81/08; tali misure devono risultare adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, ed al numero delle persone presenti, anche contemplando terzi affidatari di servizi all'uopo incaricati;

- ❖ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- ❖ ad accertarsi che venga osservata l'idoneità delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengono affidati **lavori presso clienti**; provvedere affinché a tali soggetti vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare e promuovere la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenti tra le diverse lavorazioni svolte;
- ❖ consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ❖ convocare la riunione periodica di cui all' articolo 35 del D.lgs. 81/08 con cadenza pressoché annuale;

Il Datore di Lavoro, inoltre, provvede a:

- ❖ comunicare annualmente all'INAIL il nominativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- ❖ fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- ❖ comunicare all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- ❖ i dati di cui al punto precedente e quelli relativi alle malattie professionali;
- ❖ Adottare e far applicare i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO



- Il personale dell'impresa appaltatrice deve essere munito di *tessera di riconoscimento* corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro.

OBBLIGHI NON DELEGABILI (Art. 17 D.lgs. 81/08)



Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento della Valutazione dei Rischi
- b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

R.S.P.P.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione



DESIGNAZIONE

Da parte del datore di lavoro

- Titolo di studio
- Requisiti professionali
- Frequenza corsi e aggiornamenti

CAPACITA' E REQUISITI

- Collabora analisi dei Rischi
- Collabora alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
- Di fatto è il consulente aziendale in materia di sicurezza

*E' il coordinatore del Servizio di
Prevenzione e Protezione*

COMPITI DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (segue)

- A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della sicurezza e della Salute dei lavoratori con particolare riguardo alla Riunione Periodica per la Sicurezza art.35, cui partecipa lo Staff del SPP ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS;
- Collaborazione diretta con il Datore di Lavoro per la redazione del Documento per la Sicurezza a conclusione della Valutazione dei Rischi, contenente:
 - a. **P.M.P. – Piano di Miglioramento Programmatico:**
 - *Programmazione della prevenzione dai rischi, verifica dei principi ergonomici dei posti di lavoro, misure di protezione collettiva ed individuale.*
 - b. **DUVRI – Documento per la Valutazione dei Rischi Interferenti**
 - *Formalizzazione incarichi e accettazione/condivisione DL/RSPP delle procedure operative e di controllo, costi per la sicurezza.*
 - c. **Piano di Emergenza - misure da attuare in caso di emergenza**

SCHEDA SINTETICA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**IDENTIFICARE I
PERICOLI E LA
NATURA DI TUTTI I
RISCHI**

**IDENTIFICARE
I LAVORATORI
ESPOSTI AI
RISCHI**

**STIMARE I RISCHI
TENENDO CONTO
DELLE MISURE
ORGANIZZATIVE IN
ATTO**

**VALUTAZIONE DEL
RISCHIO**

**DEFINIRE LE
PRIORITA' DI
ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI**

AZIONI CONSEGUENTI

=

P.M.P.

**DEFINIRE GLI
EVENTUALI NUOVI
PROVVEDIMENTI**

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Valutazione del Rischio ha come oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti.

In particolare deve essere valutata la **Probabilità** di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua **Magnitudo** (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima).

Dalla combinazione dei due fattori si ricava l'**Entità del Rischio**, definendo per analisi valutativa la oggettiva **Gradualità**:

MOLTO BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

La riunione periodica



Riunione periodica (Art. 35 D.lgs 81/08)



Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione.

- Convocazione scritta
- Almeno una settimana prima
- Accertarsi dell'avvenuto recapito
- Distribuire eventualmente materiali e documenti

Partecipanti



PREVISTI DALLA LEGGE

- Datore di Lavoro o un suo rappresentate
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Medico Competente
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Nota:

***Il Rappresentante del Datore di Lavoro non può essere il RSPP
e deve avere titolo e potere di prendere decisioni.***




ALTRI PARTECIPANTI CHE PARTECIPANO

- Dirigenti
- Preposti

ALTRI PARTECIPANTI UTILI DA CONVOCARE

Responsabili reparto / area / settore

Esperti esterni / consulenti specifici



codici di comportamento e
buone prassi per prevenire i
rischi di infortuni e di
malattie professionali

obiettivi di miglioramento
della sicurezza complessiva
sulla base delle linee guida
per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul
lavoro.

SEGNALETICA DI SICUREZZA - NORMATIVA

E' una segnaletica capace di trasmettere una indicazione o una prescrizione concernente la Sicurezza e deve essere realizzata in conformità al D.M. del 30/11/83, aggiornato dall'ex D.Lgs 493/96, oggi Titolo V^ D.Lgs 81/08.

- **Segnali di divieto:** vietano un comportamento che potrebbe far nascere un pericolo (rotondi con bordo e banda diagonale rossa, disegno nero su fondo bianco).
- **Segnali di avvertimento:** avvertono un pericolo e/o un rischio (triangolari con bordo nero, disegno nero su fondo giallo).
- **Segnali di prescrizione:** prescrivono un determinato comportamento (rotondi, disegno bianco su fondo azzurro).
- **Segnali di salvataggio:** indicano il percorso verso un luogo sicuro o verso un dispositivo di salvataggio (quadrati o rettangolari, disegno bianco su fondo verde).
- **Segnali per le attrezzature antincendio:** indicano la posizione dell'attrezzatura antincendio (quadrati o rettangolari, disegno bianco su fondo rosso).

PIANO DI EMERGENZA

Il piano è volto a sensibilizzare tutto il personale in organico, all'osservanza delle procedure e delle modalità comportamentali, cui rigorosamente deve attenersi .

il piano di emergenza prevede:

- La configurazione ed i compiti del Presidio Ausiliario Antincendio, indispensabile per fronteggiare un evento dannoso che per la sua gravità può mettere a repentaglio l'incolumità delle persone presenti.
- Le norme comportamentali per la prevenzione incendi e le modalità per lo sfollamento del fabbricato in corso d'incendio.
- Le misure di prevenzione incendi presenti e da porre in essere.
- Le istruzioni e i consigli, affinché, qualora si pervenisse alla scoperta di un principio d'incendio, ordigno esplosivo, o avvenimento tellurico, si sappia operare senza incertezze.

VIA DI ESODO (sistemi e vie di uscite)

Obiettivo:

- garantire l'esodo delle persone minacciate da un incendio o altro evento dannoso.

Caratteristiche:

- insieme dei percorsi utilizzabili dalle persone presenti in uno stabile per raggiungere un luogo sicuro.

Scopo:

- consentire agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro in tempi brevi rispetto alla propagazione dell'incendio o dei suoi prodotti (fumi e calore);
- favorire l'opera di spegnimento o di soccorso facilitando l'accesso allo stabile da posizioni contrapposte e raggiungibili rapidamente in caso di necessità.

Elementi fondamentali:

- dimensionamento e geometria delle vie di uscita;
- sistemi di protezione attiva e passiva delle vie di uscite;
- sistemi di identificazione continua delle vie di uscita (segnaletica, illuminazione di sicurezza)

USCITE DI SICUREZZA

Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso luogo sicuro avente altezza non inferiore a 2,00 mt e larghezza non inferiore a 0,90 mt.

Numero ed ubicazione in funzione di:

- massimo affollamento ipotizzabile;
- capacità di deflusso;
- massima lunghezza dei percorsi;
- massima lunghezza dei corridoi ciechi;
- contrapposizione entro un angolo superiore a 45° rispetto a qualunque punto
- accessibile del locale stesso.

Caratteristiche:

- Larghezza minima netta non inferiore ad un modulo (0,60 m);
- altezza non inferiore a 2,00 m;
- accessi carrabili purché sicuramente fruibili in caso di necessità;
- facile apertura dall'interno.

USCITE DI SICUREZZA (segue)

(D.lgs 81/08 Allegato IV comma 1.5 – Via d'Uscite d'Emergenza/comma 1.6 porte e portoni)

Nei luoghi di lavoro con pericolo di incendio con più di 5 lavoratori:
una uscita da 1,20 m ogni 5 lavoratori;

Nei luoghi di lavoro in genere:

fino a 25 lavoratori	n°1 uscita da 0,90 m
tra 26 e 50 lavoratori	n°1 uscita da 1,20 m
tra 51 e 100 lavoratori	n°1 uscita da 0,90 m/n° 1 uscita da 1,20 m
con più di 100 lavoratori	n°1 uscita da 0,90 m n°1 uscita da 1,20 m n°1 uscita da 1,20 m
	per ogni 50 lav. o razione

Limitatamente ai luoghi di lavoro che non presentano pericolo di esplosione e di incendio il numero delle uscite può essere minore purché la loro larghezza complessiva non sia inferiore a quanto sopra detto..

DENSITA' DI AFFOLLAMENTO

La massima densità di affollamento **Da** è pari al maggior numero prevedibile di persone/utenti/dipendenti della struttura rapportato all'unità di superficie di pavimento **Sp** occupato dall'attività e si determina a seconda del caso adottando gli indici specifici di riferimento normativo.

$$Da = Sp \times \text{indice di affollamento}$$

Normative di riferimento:

<i>Attività commerciali > 400mq</i>	- D.M. 27/07/2010
<i>Autorimesse > 9 posti auto</i>	- D.M. 01/02/86 e s.m.i.
<i>Scuole di ogni ordine e grado</i>	- D.M. 26/08/92
<i>Alberghi < 25 posti letto</i>	- D.M. 09/04/94 e s.m.i.
<i>Locali Pubblico Spettacolo</i>	- D.M. 19/08/96
<i>Ospedali, Case di Cura e simili</i>	- D.M. 18/09/02 e s.m.i.
<i>Uffici > 25 presenze</i>	- D.M. 22/02/06

SQUADRA PER LA GESTIONE EMERGENZA E LOTTA ANTINCENDIO

La - S.A.E. – Squadra per la Gestione dell' Emergenza e lotta Antincendio – è costituita dalle Figure Sensibili per la Sicurezza, individuate e nominate in ragione dell'art.18 D.lgs 81/08.

Composizione:

- 1) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
- 2) Preposto o Referente al servizio di Prevenzione e Protezione;
- 3) Addetto al censimento;
- 4) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ;
- 5) Addetto al Primo Soccorso;
- 6) Addetto al personale disabile;
- 7) Sostituti.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Colorazioni della segnaletica in relazione alla indicazione che deve fornire

Colore	Forma	Significato o scopo	Indicazioni e precisazioni
ROSSO		Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
		Pericolo -allarme	Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza. Sgombero
		Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione
GIALLO oppure GIALLO-ARANCIO		Segnali di avvertimento	Attenzione, cautela, verifica
AZZURRO		Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
VERDE		Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
		Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità

SEGNALETICA DI SICUREZZA (segue) **SEGNALI DI DIVIETO**



SEGNALETICA DI SICUREZZA (segue) **SEGNALI DI AVVERTIMENTO**



SOSTANZE VELENOSE



**MATERIALE
COMBURENTE**



**TENSIONE ELETTRICA
PERICOLOSA**



**MATERIALE
INFIAMMABILE**



**PERICOLO
GENERICO**



**PERICOLO
DI INCIAMPO**



RISCHIO BIOLOGICO



**SOSTANZE
CORROSIVE**

SEGNALETICA DI SICUREZZA (segue)



**CALZATURE DI
SICUREZZA
OBBLIGATORIE**



**CASCO DI
PROTEZIONE
OBBLIGATORIO**



**GUANTI DI
PROTEZIONE
OBBLIGATORI**



**PROTEZIONE
OBBLIGATORIA
DEGLI OCCHI**



**PROTEZIONE
OBBLIGATORIA
DEL CORPO**



**PROTEZIONE
OBBLIGATORIA
DEL VISO**



**PROTEZIONE
OBBLIGATORIA
DELLE VIE
RESPIRATORIE**




**PROTEZIONE
OBBLIGATORIA
DELL'UDITO**




**LAVARE SEMPRE LE
MANI AL TERMINE
DELLE OPERAZIONI**

SEGNALETICA DI SICUREZZA (segue)

SEGNALI DI AVVERTIMENTO



**TELEFONO PER
SALVATAGGIO E
PRONTO SOCCORSO**



PUNTO DI RACCOLTA



PRONTO SOCCORSO



SEGNALETICA DI SICUREZZA (segue) **SEGNALI DI AVVERTIMENTO**




**PULSANTE DI ALLARME
ANTINCENDIO**



ESTINTORE



**ATTACCO AUTOPOMPA
V.V.F.**



**PORTA TAGLIAFUOCO
A CHIUSURA AUTOMATICA
NON INGOMBRARE
GLI SPAZI ANTISTANTI**

**DISINSERIRE
IN CASO
D'INCENDIO**

**ALLARME
ANTINCENDIO
AZIONARE SOLO
IN CASO DI INCENDIO**

**IN CASO
DI INCENDIO
ROMPERE
IL VETRO**

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

In materia di Pronto Soccorso e di Assistenza Medica d'emergenza, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori, debitamente formati ed informati, per le attività di Primo Soccorso e di richiesta d'intervento alle strutture sanitarie di zona (ospedale – servizio 118).

PRONTO SOCCORSO



OSPEDALE DI COMPETENZA

indirizzo _____

tel: _____

pronto intervento – 118



ADDETTO AL PERSONALE DISABILE

In caso di personale disabile temporaneamente (persone con ridotte capacità motorie perché ingessate, soggetti a distorsioni o strappi che comportano uso temporaneo di bastoni e/o stampelle) oppure, nel caso in cui sia presente personale non deambulante impiegato permanente nell'unità produttiva, la S.AE. deve essere costituita anche da Figure Sensibili opportunamente addestrate al loro trasporto e/o all'accompagnamento che, a seconda del sito e dell'organizzazione del piano di emergenza, si potranno unire al deflusso secondo la via di fuga stabilita, ponendosi in coda e/o seguono le indicazioni specifiche, previste caso per caso.

